



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 41

**Publicato sul sito www.agcm.it
30 ottobre 2023**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C3818 - EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRAD-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD	
<i>Provvedimento n. 30811</i>	5
C12567 - ITALGAS/SICILIAQUE-ACQUALATINA	
<i>Provvedimento n. 30812</i>	7
C12569 - FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR-REGISTRO ITALIANO NAVALE/RINA	
<i>Provvedimento n. 30813</i>	12
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	16
AS1920 - COMUNE DI RIETI - AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE A.S.M. RIETI	16
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	25
PS12198 - VIASAT-RESTITUZIONE APPARATI	
<i>Provvedimento n. 30814</i>	25
PS12540 - WIND-DUPLICE SMS SU MODIFICA OFFERTA	
<i>Provvedimento n. 30815</i>	35

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C3818 - EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADALE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE

Provvedimento n. 30811

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2023;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il DPR 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera n. 8090 del 2 marzo 2000 con la quale è stata autorizzata l'operazione di concentrazione tra Edizione Holding S.p.A. ("Edizione") e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ("Autostrade"), prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990;

VISTA l'istanza di revoca della misura *sub b)* del dispositivo della delibera n. 8090 del 2 marzo 2000, pervenuta da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. il 13 settembre 2023, in ragione del venir meno dei presupposti di fatto della misura stessa, essendo cessato il controllo di Edizione sia su Autostrade, a seguito della decisione della Commissione Europea del 12 novembre 2021, caso M.10382 - CDPE/MACQUARIE/BLACKSTONE/ASPI, sia su Autogrill S.p.A. ("Autogrill"), a seguito della decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2022, caso M.10880 - DUFREY/AUTOGRILL;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la misura *sub b)*, oggetto dell'istanza di revoca, prescrive che *"Autostrade e le società da essa controllate affidino ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al precedente punto a) [id est, le gare concernenti la fornitura dei servizi di ristorazione autostradale], inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti, che dovranno includere i dati riguardanti i flussi di traffico, il target di fatturato e ogni altra informazione che riguardi l'area sulla quale insiste il servizio oggetto di concessione"*. Come rilevato nei paragrafi 60 e 67 della delibera n. 8090/2000, la suddetta misura è motivata dal fatto che la concentrazione determinerebbe un vantaggio concorrenziale per Autogrill (alla data della delibera, controllata da Edizione), consistente nel beneficiare di privilegi informativi e di gare strutturate in modo ad essa favorevole, nella fase di assegnazione delle nuove concessioni o di rinnovo di quelle esistenti che progressivamente verranno a scadenza, e quindi il rafforzamento della posizione dominante di Autogrill nel mercato dei servizi di ristorazione autostradale. Più precisamente:

(i) Autostrade, su direttiva di Edizione, avrebbe la possibilità di definire modalità di selezione dei partecipanti alle gare (dimensione minima di fatturato, esperienza consolidata nel settore, ecc.) e di

organizzazione delle stesse (per lotti, per singole aree, per gruppi di servizi, ecc.), oltre che di individuare parametri di aggiudicazione delle subconcessioni, in maniera tale da favorire Autogrill; (ii) Autogrill potrebbe beneficiare dei privilegi informativi (tempi e modalità di organizzazione delle gare, programmi di sviluppo della rete autostradale, localizzazione delle aree di servizio più profittevoli, prospettive di sviluppo delle singole aree, apertura di nuovi caselli, ecc.) che inevitabilmente vengono in essere tra società facenti capo ad un medesimo centro di controllo;

RITENUTO che la cessazione del controllo di Edizione sia su Autostrade che su Autogrill per effetto delle sopravvenute decisioni della Commissione Europea – rispettivamente, della decisione del 12 novembre 2021, caso M.10382 - CDPE/MACQUARIE/BLACKSTONE/ASPI e della decisione del 20 dicembre 2022, caso M.10880 - DUFREY/AUTOGRILL – determinando il venir meno dei presupposti di fatto della descritta misura *sub b*), renda privo di fondamento il suo mantenimento in vigore;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per la revoca della misura *sub b*) del dispositivo della delibera n. 8090 del 2 marzo 2000;

RITENUTO, infine, che restano valide tutte le altre misure, stabilite dall'Autorità con la delibera n. 8090 del 2 marzo 2000;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) l'accoglimento dell'istanza di revoca presentata dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A. il 13 settembre 2023;

b) la revoca della misura *sub b*) del dispositivo della delibera n. 8090 del 2 marzo 2000;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12567 - ITALGAS/SICILIAQUE-ACQUALATINA*Provvedimento n. 30812*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A., pervenuta in data 14 settembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Italgas S.p.A. (di seguito, "Italgas" o "Acquirente"), è la società a capo di un gruppo attivo, principalmente, nel settore della distribuzione del gas¹.

Italgas è una società quotata sul mercato telematico azionario italiano ed è controllata congiuntamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") e da Snam S.p.A. Il gruppo è, inoltre, attivo nel settore idrico, in qualità di gestore del servizio idrico integrato ("SII") in cinque comuni campani (Caserta, Baia e Latina, Casaluce, Galluccio e Roccaromana), attraverso la società Italgas Acqua.

Nel corso del 2022, il gruppo CDP, di cui è parte Italgas, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi di euro in Italia.

2. Siciliacque S.p.A. ("Siciliacque") è una società mista concessionaria, all'interno del territorio della Regione Sicilia, del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione secondo le modalità di cui alla gestione del servizio idrico in scala sovrambito².

Siciliacque è partecipata dalla Regione Sicilia per il 25% e da Idrosicilia S.p.A. ("Idrosicilia") per il restante 75%. Idrosicilia è controllata indirettamente dal gruppo francese Veolia ("Gruppo Veolia") per il tramite della società SIRAM che detiene una partecipazione del 100% in Acqua S.r.l. ("Acqua"), titolare, a sua volta, del 98,5% del capitale sociale di Idrosicilia³.

¹ In particolare, tale attività viene svolta per il tramite delle società Italgas Reti, Medea, Metano S. Angelo Lodigiano, Toscana Energia, Umbria Distribuzione Gas.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Sostanzialmente Siciliacque è quindi attiva "all'ingrosso" in quanto, attraverso la rete di adduzione, fa confluire l'acqua captata e potabilizzata in grandi serbatoi (uno o più per ciascun comune). Ad occuparsi della gestione del servizio all'interno dei singoli comuni è invece la Società di gestione preposta a ciascun ambito.

Oltre al servizio di adduzione e consegna ai serbatoi comunali, Siciliacque eroga acqua potabile per più di 2000 utenze commerciali, industriali, domestiche e di servizio dislocate lungo il tracciato degli acquedotti.

³ Idrosicilia è partecipata anche da altre due società del gruppo Veolia, Veolia EAU Compagnie Generale des Eaux S.c.A. ("Veolia Eau") e Veolia Water Technologies Italia S.p.A. ("VWT"), entrambe con una quota pari allo 0,1% ciascuna.

Nel corso del 2022, Siciliacque ha realizzato – interamente in Italia – un fatturato pari a circa 51 milioni di euro.

3. Acqualatina S.p.A. (“Acqualatina”), società mista a prevalente capitale pubblico, è il gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale (“ATO”) n. 4 – Lazio Meridionale⁴.

Acqualatina è partecipata per il 51% dai Comuni dell’ATO 4 – Lazio Meridionale, in proporzione alla popolazione residente. Il restante 49% è detenuto da Idrolatina S.r.l. (“Idrolatina”)⁵, a sua volta partecipata per il 99,8% da Veolia Eau⁶.

Nel corso del 2022, Acqualatina ha realizzato – interamente in Italia – un fatturato pari a circa 132 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. In data 27 luglio 2023, Italgas da un lato e SIRAM, VWT, Veolia Eau e Acqua dall’altro, hanno stipulato un Contratto di Compravendita del ramo di azienda (il “Contratto”)⁷, in forza del quale, in una prima fase, le partecipazioni detenute dal Gruppo Veolia tramite Veolia Eau e VWT in Idrosicilia e Idrolatina verranno trasferite ad Acqua, che verrà così a detenere il 98,7% di Idrosicilia e il 100% di Idrolatina. A seguire, SIRAM cederà ad Italgas l’intero ramo d’azienda delle concessioni idriche in Italia, costituito dal complesso delle partecipazioni del Gruppo Veolia e, in particolare, dalla sua partecipazione del 100% in Acqua (“Operazione”).

5. Per effetto dell’Operazione, Italgas subentrerà nella posizione di controllo congiunto di Siciliacque ed Acqualatina, posizione precedentemente riferibile al Gruppo Veolia. In particolare, Italgas acquisirà il controllo indiretto congiunto di Siciliacque, per una quota pari a circa il 74,02%, e di Acqualatina, per una quota pari al 49%.

6. Con riferimento a Siciliacque, il socio pubblico che eserciterà il controllo congiunto unitamente a Italgas è la Regione Sicilia, che continuerà a detenere una partecipazione del 25% del capitale sociale della società. In particolare, il CDA di Siciliacque è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione Sicilia e tre da Idrosicilia. In virtù di alcune disposizioni statutarie, il CDA delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri membri su alcune materie (tra le quali l’approvazione di ciascun piano imprenditoriale, preventivo di spesa e programma operativo, nonché le relative modifiche; la nomina e la revoca dell’Amministratore Delegato e la definizione, modificazione o revoca dei suoi poteri; la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale)⁸. Siciliacque è dunque soggetta al controllo congiunto di Idrosicilia e della Regione Sicilia.

⁴ Nell’ATO 4 – Lazio Meridionale ricadono 38 Comuni: 32 Comuni appartengono alla Provincia di Latina (tutti i Comuni tranne Campodimele); 2 Comuni appartengono alla Provincia di Roma (Comuni di Anzio e Nettuno); 4 Comuni appartengono alla Provincia di Frosinone (Comuni di Amaseno, Vallecorsa, Villa S. Stefano e Giuliano di Roma).

⁵ Acqua, Idrosicilia e Idrolatina sono *holding finanziarie* che nel 2022 non hanno realizzato fatturato.

⁶ Per la restante parte, Idrolatina è partecipata da Acqua e da VWT, ciascuna con una quota pari allo 0,1%.

⁷ Il ramo d’azienda oggetto dell’operazione include anche la cessione ad Italgas – per il tramite di SIRAM – della partecipazione del 47,9% in Acqua Campania S.p.A., quota attualmente detenuta dal Gruppo Veolia tramite VWT. Tale acquisizione, tuttavia, non determina una modifica del controllo di Acqua Campania (il cui assetto di *governance* è riconducibile alle cd. *shifting majorities*) e, dunque, non costituisce una concentrazione.

⁸ Cfr. Statuto Siciliacque, art. 20.

7. Nel caso di Acqualatina, il socio pubblico che eserciterà il controllo congiunto unitamente a Italgas sono i Comuni del Lazio meridionale appartenenti all'ATO 4, che ne continueranno a detenere il 51% del capitale sociale. In particolare, in questo caso, il CDA di Acqualatina è composto da cinque membri, di cui tre eletti nell'ambito della lista presentata dagli azionisti pubblici (tra i quali è eletto il Presidente) e due designati da Idrolatina (tra i quali viene scelto il Vicepresidente)⁹. L'Amministratore Delegato, cui possono essere conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, è espressione del socio privato¹⁰. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e comunque di almeno un consigliere eletto nell'ambito della lista del socio privato. In virtù di tali disposizioni statutarie, Acqualatina risulta dunque soggetta al controllo congiunto dei Comuni dell'ATO 4 – Lazio Meridionale e di Idrolatina¹¹.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di una o più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro¹².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografici

9. L'Operazione in esame coinvolge il mercato della gestione del SII che comprende attività quali la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione). La gestione del SII è affidata ad un gestore unico tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero *in house* dagli Enti di governo d'ambito ("EGA") con riferimento ai singoli ATO individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 147 del D.lgs. n. 152/2006 (testo unico in materia ambientale o "TUA")¹³. Tale mercato rappresenta, dunque, un monopolio naturale ed ha dimensione geografica locale, coincidente con l'ampiezza dell'ATO per il quale il servizio è stato affidato.

⁹ Cfr. Statuto Acqualatina, artt. 21 e 22.

¹⁰ Cfr. Statuto Acqualatina, art. 25.

¹¹ Cfr., in questo senso, il provvedimento dell'Autorità n. 26314 del 221 dicembre 2016, C12076 – ACEA/IDROLATINA.

¹² Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 30507 del 14 marzo 2023 "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Boll. n. 12/2023.

¹³ Cfr. i provvedimenti dell'Autorità n. 30250 del 19 luglio 2022, C12464 – ACEA/ASM TERNI; n. 27041 del 14 febbraio 2018, C12149 – IREN/ACAM; n. 26835 del 15 novembre 2017; C12125 – 2I RETE GAS/NEDGIA.

10. L'Operazione potrebbe altresì interessare il più ampio mercato delle gare per l'affidamento in gestione del SII¹⁴, che potrebbe avere una dimensione nazionale, data la possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare su tutto il territorio nazionale. Non è tuttavia necessario in questa sede compiere una definizione più precisa dell'ambito geografico di tale mercato, posto che l'esito della valutazione non cambierebbe.

11. Per quel che riguarda il primo mercato, tenuto conto che la gestione del ciclo idrico integrato è effettuata in ciascun ambito da un unico operatore, essa non può essere svolta in regime di concorrenza nel mercato e rappresenta dunque un monopolio naturale. Con specifico riferimento all'ATO 4 – Lazio Meridionale, l'Operazione, su tale mercato, determinerebbe la mera sostituzione di un operatore (il Gruppo Veolia) con un altro (il Gruppo Italgas) nel controllo di Acqualatina, che gestisce il SII in forza di una concessione la cui scadenza è prevista per il 2033. Identiche considerazioni valgono con riguardo a Siciliacque, concessionaria, fino al 2044, del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a scala sovrambito.

12. Con riferimento al più ampio mercato delle gare per l'affidamento della gestione del SII, l'Operazione non sembra generare alcun effetto sul panorama dei potenziali candidati a partecipare alle gare, considerando come tali tutti gli operatori che attualmente svolgono l'attività di gestione del SII, posto che le quote di Acqualatina e Siciliacque si attestano in valore rispettivamente al [1-5%] e [inferiore all'1%] nonché in volume rispettivamente al [1-5%] e al [1-5%] del totale della attività di gestione del servizio idrico a livello nazionale e che, rispetto al medesimo totale, Italgas attualmente detiene una quota inferiore all'1% sia in valore che in volume¹⁵.

La situazione potrebbe essere diversa nel caso in cui per la partecipazione alle gare dovessero rilevare, soprattutto in termini di incentivi, condizioni specifiche, legate ad esempio alle caratteristiche del territorio interessato o alla presenza pregressa nella gestione del servizio messo a gara¹⁶. In tal caso, l'operazione andrebbe analizzata con riferimento in primo luogo alla gara per l'ambito nel quale sono attive Acqualatina e Siciliacque. Tuttavia, dalle informazioni fornite dall'Acquirente, risulta che le gare in questione, data la lunghezza residua delle concessioni attualmente in essere, si situano in un orizzonte temporale troppo lontano affinché possano essere valutati gli effetti su di esse dell'Operazione odierna¹⁷.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹⁴ Alla stregua di quanto avviene ad esempio per la distribuzione del gas naturale, cfr. tra gli altri il provvedimento n. 24320 del 17 aprile 2013, C11878, *ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS*; il provvedimento n. 26314 del 21 dicembre 2016, C12076 - *ACEA/IDROLATINA*; il provvedimento n. 27041 del 14 febbraio 2018, C12149 - *IREN/ACAM*.

¹⁵ Le Parti peraltro segnalano la presenza di altri operatori qualificati nel settore idrico a livello nazionale, quali ACEA S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A., Hera S.p.A., Iren S.p.A. e SMAT S.p.A.

¹⁶ Alla stregua di quanto avviene ad esempio per la distribuzione del gas naturale, cfr. tra gli altri il caso C11878 - *ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS*, provv. numero 24320 del 17 aprile 2013, Boll. 17/2013.

¹⁷ Alla luce della durata delle attuali concessioni, le gare per gli ambiti in cui sono attive Acqualatina e Siciliacque dovrebbero svolgersi rispettivamente nel 2033-2034 e nel 2044-2045.

RITENUTO, altresì, che resta impregiudicata ogni valutazione e azione dell'Autorità in ordine ad eventuali ulteriori profili relativi alla legittimità e la realizzabilità dell'operazione notificata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy .

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**C12569 - FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR-REGISTRO ITALIANO
NAVALE/RINA**

Provvedimento n. 30813

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., pervenuta in data 19 settembre 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito FII) è una società di investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP) che ha lo scopo di supportare la crescita del mercato nazionale del *private capital*, in particolare attraverso investimenti diretti in piccole e medie imprese italiane e/o investimenti indiretti in fondi di investimento (tra i quali Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC e Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II – FICC II, interessati dalla presente operazione).

Il principale azionista di FII è CDP Equity S.p.A. con il 55% (a sua volta interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società posta a capo dell'omonimo gruppo), con i principali ulteriori azionisti rappresentati dagli istituti di credito Intesa San Paolo e Unicredit, entrambi con il 12,5% del capitale sociale.

Nel corso del 2022, il gruppo CDP ha conseguito un fatturato complessivo pari a [30-40] * miliardi di euro, di cui [20-30] e [20-30] miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

2. Registro Italiano Navale (di seguito RIN) è un ente di diritto privato senza fini di lucro avente la *mission* di contribuire all'interesse della comunità e alla salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, promuovendo e svolgendo attività e iniziative al riguardo.

In quanto ente privato senza fini di lucro, RIN non è controllato da alcun soggetto.

Il fatturato conseguito da RIN nel 2022, derivante principalmente dall'affitto a terzi di immobili di proprietà nel territorio italiano, è stato [*inferiore a 1 milione di*] euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Rina S.p.A. (di seguito Rina) è una società di diritto italiano posta a capo del gruppo Rina, attivo in particolare nel settore della consulenza ingegneristica, della classificazione e certificazione navale, della certificazione di sistema, di prodotto e personale, dell'ispezione e del *testing*.

Rina risulta allo stato soggetto al controllo esclusivo di RIN, per via di una partecipazione al capitale sociale pari al 70% circa (con la rimanente quota consistente principalmente in azioni proprie).

Nel corso del 2022, il gruppo Rina ha conseguito un fatturato complessivo pari a [532-700] milioni di euro, di cui [100-532] e [100-532] milioni per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione Europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di FII per conto e nell'interesse dei sopra citati fondi FICC e FICC II, del controllo congiunto di Rina, insieme al soggetto che allo stato controlla in via esclusiva quest'ultima, ossia RIN.

5. In particolare, una *newco* controllata in via esclusiva da FII (in qualità di gestore dei suddetti fondi) effettuerà un investimento di minoranza (fino a un massimo del 33% circa) in Rina attraverso la sottoscrizione di uno o più aumenti di capitale. Ai sensi del nuovo statuto di Rina, tale *newco* godrà (sia in sede assembleare che in sede consiliare, per il tramite degli Amministratori da essa designati, pari a tre su di un totale di otto o nove) di diritti di veto su materie di rilievo strategico (quali l'approvazione del *budget* annuale e del *business plan*, le modifiche ai poteri dell'Amministratore Delegato nonché la gestione dei dirigenti di grado più elevato).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografici

7. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera il gruppo Rina, ossia i cinque ambiti della consulenza ingegneristica, della certificazione, della classificazione e certificazione navale, dell'ispezione e del *testing*¹.

8. Nello specifico, la consulenza ingegneristica comprende la fornitura di servizi che vanno dalla fase di sviluppo e pianificazione dei progetti, alla fase di progettazione, costruzione, consegna,

¹ Per tutti gli ambiti merceologici in questione, cfr. C12054 - *NAUS-REGISTRO ITALIANO NAVALE/RINA* in Bollettino n. 24/2016.

esercizio e demolizione di un *asset*. In particolare, i servizi forniti da Rina sono rivolti ad un'ampia gamma di settori industriali e di categorie di clienti quali aziende private, architetti, ingegneri, imprese appaltatrici, istituti di ricerca, organismi nazionali e internazionali.

9. La certificazione consiste nella fornitura di consulenze volte ad attestare che i prodotti, i servizi e i sistemi gestionali oggetto di valutazione siano conformi ai requisiti definiti dagli *standard* normativi di riferimento. In particolare, Rina offre servizi di certificazione in diversi ambiti (*oil&gas*, energie rinnovabili, infrastrutture, trasporti, industria alimentare) e di diverso tipo (certificazione di sistema organizzativo, certificazione di prodotto, certificazione di personale).

10. La classificazione e certificazione navale si compone delle diverse attività volte a verificare la resistenza strutturale, la stabilità e l'integrità dello scafo di una nave, nonché l'affidabilità e il corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti elettrici, compresi quelli di propulsione e di governo. Secondo quanto indicato dalle Parti, le società di classificazione navale forniscono tipicamente anche la certificazione (navale), per conto delle amministrazioni di bandiera, della conformità delle navi e delle imbarcazioni ai requisiti normativi definiti per la navigazione nazionale e internazionale (cosiddette certificazioni statutarie). In particolare, Rina offre i servizi in questione a un'ampia gamma di operatori marittimi tra cui cantieri costruttori di navi e *yacht*, armatori e società di gestione navale.

11. Le ispezioni concernono l'offerta di verifiche e *audit* (su diversi aspetti quali fornitori, impianti, personale, stabilimenti, prodotti e servizi), che possono comprendere anche supervisioni in cantiere, attività in generale svolte da molti operatori di piccole/medie dimensioni e pochi attori di grandi dimensioni. Tra i requisiti necessari, vi sono la disponibilità di personale tecnico specializzato, la reputazione (in termini di integrità e di indipendenza) e una rete di uffici geograficamente distribuiti in modo capillare. In particolare, Rina fornisce i servizi di cui trattasi a un'ampia gamma di settori industriali.

12. Infine, il *testing* consiste nell'effettuazione di verifiche relative alla qualità, affidabilità e sicurezza di prodotti alimentari, metallurgici, meccanici o di altro tipo, destinati al largo consumo; in particolare, Rina esegue prove su materiali, analisi chimico-fisiche e microbiologiche, *test* di resistenza al fuoco e prove meccaniche.

13. Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione di tutti e cinque i predetti ambiti merceologici viene ritenuta dalle Parti estesa quantomeno all'ambito nazionale (certificazione, ispezione, *testing*), se non a quello globale (consulenza ingegneristica e classificazione/certificazione navale, essendo questi ultimi servizi prestati, anche dallo stesso gruppo Rina, su scala internazionale).

14. Ad ogni modo, nel caso di specie non è necessario addivenire ad una più precisa delimitazione merceologica (se cinque distinti ambiti o un solo ambito onnicomprensivo) e geografica (se dimensione nazionale o più ampia) del mercato interessato, in quanto qualunque sia la definizione adottata la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

15. Per quanto riguarda le sovrapposizioni orizzontali, queste si verificano nelle attività di consulenza ingegneristica, con quote aggregate che non superano il [1-5%] o sono ampiamente inferiori all'1% considerando, rispettivamente, un ambito geografico nazionale o mondiale; certificazione, con quote aggregate, quasi interamente attribuibili all'apporto di Rina, del [10-15%]

circa o inferiori all'1% anche qui considerando, rispettivamente, un ambito geografico nazionale o mondiale; *testing*, con quote aggregate inferiori all'1% sia in ambito nazionale che mondiale. Non si registrano, invece, sovrapposizioni orizzontali nel caso delle attività di classificazione e certificazione navale e d'ispezione.

16. Sempre da un punto di vista orizzontale, anche qualora si volesse considerare un unico mercato del prodotto che ricomprensca i cinque specifici servizi sopra analizzati (consulenza ingegneristica, certificazione, classificazione/certificazione navale, ispezione e *testing*), le quote aggregate delle Parti rimangono attestate su valori trascurabili, pari al [1-5%] circa a livello nazionale e ampiamente inferiori all'1% a livello globale.

17. Eventuali relazioni di tipo verticale potrebbero identificarsi laddove si consideri che alcune società del gruppo CDP risultano tra i numerosi ed eterogenei clienti che acquistano i servizi resi da Rina; ad ogni modo tali relazioni non risultano tali da produrre significativi effetti concorrenziali, in termini in particolare di limitazione all'accesso dei fattori produttivi e/o della clientela, stanti le limitate quote di mercato delle Parti nonché la trascurabile quota di acquisti del gruppo CDP per l'approvvigionamento di tali servizi (stimata per ciascun mercato inferiore al [1-5%] anche nel più ristretto ambito nazionale).

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1920 - COMUNE DI RIETI - AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE A.S.M. RIETI

Roma, 16 ottobre 2023

Comune di Rieti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 ottobre 2023, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con riferimento ai problemi per la concorrenza che derivano dall'affidamento del servizio di igiene urbana alla società *in house* A.S.M. Rieti S.p.A., avvenuto con delibera n. 23/2023 di Codesto Comune e, più in generale, sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tra cui il trasporto pubblico locale.

Innanzitutto, sotto un profilo formale, si osserva che l'articolo 4 dello schema di Statuto di A.S.M. Rieti prevede un oggetto sociale estremamente eterogeneo, consistente nell' "*autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti pubblici soci*" e nella "*produzione di servizi di interesse generale*", nell'ambito delle quali la società può svolgere "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*" i più disparati servizi e attività, come, ad esempio, le attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate "*e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle smart city*". Si tratta di attività tali da rendere difficilmente valutabile la sussistenza del vincolo di scopo e dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 ("TUSPP")¹.

Secondo il costante orientamento comunitario² e nazionale (amministrativo e contabile)³, un oggetto sociale troppo ampio, vago ed eterogeneo potrebbe portare a escludere che ci si trovi di fronte a un ente *in house*, in quanto la stretta strumentalità dell'ente societario rischia di essere elusa.

¹ Nella stessa direzione, si v. anche il "*Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche*", redatto dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal Consiglio Nazionale del Notariato (pubblicato il 9 giugno 2022 in <https://www.anticorruzione.it/-/vademecum-per-le-societ%C3%A0-in-house-1>), dove si afferma, a p. 4: "[...] la verifica in concreto della sussistenza dello scopo pubblico postula un esame articolato e complessivo dell'oggetto sociale della partecipata in relazione alle finalità istituzionali dell'ente partecipante, rappresentando, in tal senso, il profilo più delicato dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016".

² *Ex multis*, Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, C- 458/03 - *Parking Brixen*.

³ Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 655 del 31 gennaio 2018; Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 578 del 23 gennaio 2019; Corte dei conti, deliberazioni nn. 485/2011/PRSE del 20 settembre 2011, 524/2011/PRSE, 525/2011/PRSE e 527/2011/PRSE del 17 ottobre 2011.

La stessa Autorità ha già avuto modo di censurare oggetti sociali estremamente ampi, che riuniscono in capo ad uno stesso soggetto sia servizi pubblici, che numerose altre attività tipicamente offerte in regime di libero mercato, con riflessi inevitabilmente negativi, nel medio e lungo periodo, sulla qualità della prestazione, sottratta a un confronto competitivo e, di riflesso, sulla efficiente allocazione di risorse pubbliche, per giunta senza un'adeguata e analitica motivazione⁴.

Riguardo alla Relazione *ex* articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 e al Piano economico finanziario ("PEF") asseverato - afferente, peraltro, non solo al servizio di igiene urbana, oggetto di affidamento, ma anche al servizio di trasporto pubblico locale ("TPL"), in proroga da oltre un decennio e, allo stato, fino al 31 dicembre 2023 - emergono una serie di criticità, relative alla carente motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 e dell'articolo 5 del TUSPP.

Con riferimento alle motivazioni a supporto della scelta di ricorrere all'affidamento *in house*, nella Relazione vengono fornite diverse argomentazioni a sostegno della scelta di non ricorrere al mercato. La prima si basa sull'asserito minore onere economico per la collettività, dovuto alla considerazione che solo nell'*in house providing* sia possibile non corrispondere un utile di mercato all'impresa che svolge il servizio⁵. Come già rilevato nei più recenti pareri *ex* articolo 21-*bis* adottati dall'Autorità⁶, tale argomentazione risulta fallace sotto molteplici profili. Innanzitutto, la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richiede la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale, tramite il riconoscimento di un utile ragionevole. Tale principio è valido a prescindere dalla modalità di affidamento. La mancata copertura dei costi di capitale sarebbe, infatti, non priva di conseguenze, anche a carico della collettività. A titolo di esempio, si consideri che, senza prevedere alcuna remunerazione per i capitali utilizzati, l'impresa sarebbe impossibilitata a rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti utili a realizzare gli investimenti, restando interamente dipendente da risorse pubbliche a fondo perduto.

In secondo luogo, ancorché la scelta di non corrispondere un ragionevole tasso di utile può essere legittimamente assunta dall'Ente affidante (le tariffe stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA - prevedono l'inclusione di tale elemento di costo, ma costituiscono delle soglie massime che non impediscono di fissare livelli inferiori, rinunciandovi espressamente), non sembrerebbe che tale scelta costituisca un vantaggio intrinseco dell'*in house*, quanto più una determinazione escludente e discriminatoria rispetto alla possibilità di ricorrere a modalità di affidamento diverse, che dovrebbero essere confrontate sulla comune base di valutazione costituita, appunto, dalla copertura integrale dei costi, inclusa la remunerazione del capitale investito.

In terzo luogo, la semplice comparazione tra il costo del servizio nelle tre modalità di affidamento tiene conto in via principale della differenza di costo dovuta alla (non) corresponsione dell'utile, ma

⁴ Cfr. AS1456 Comune di Roma - *Costituzione di una società mista cui affidare taluni servizi qualificati di interesse generale*, del 3 ottobre 2017 (in Bollettino n. 48/2017); AS1809 - *Città metropolitana di Reggio Calabria - Acquisizione della partecipazione nella società Castore SPL S.r.l.*, del 14 ottobre 2021 (in Bollettino n. 1/2022); AS1855 - *Comune di Villanova Del Battista (AV) - Acquisito di quote societarie di Asmea S.r.l.*, del 25 luglio 2022 (in Bollettino n. 33/2022); AS1865 - *Comune di Carife (AV) - Acquisito di quote societarie di Asmea S.r.l.*, del 25 luglio 2022 (in Bollettino n. 41/2022).

⁵ Si veda la tabella a pagina 31 della Relazione.

⁶ Cfr. AS1897 ATO1 Napoli - *Acquisito partecipazione sociale della SAPNA S.p.A.*; AS1898 - *ATO2 Napoli - Acquisito partecipazione sociale della SAPNA S.p.A.* e AS1899 *ATO3 Napoli - Acquisito partecipazione sociale della SAPNA S.p.A.*, tutti del 12 maggio 2023 (in Bollettino n. 28/2023).

trascura i risparmi conseguibili attraverso i ribassi derivanti dall'espletamento della procedura di gara. Dunque, i valori rappresentati, per quanto approssimativi, non raffigurano correttamente il confronto tra le tre opzioni, che potrebbe invece ben propendere verso la modalità di affidamento mediante gara nel caso i ribassi più che compensassero l'eliminazione della corresponsione di un ragionevole utile in caso di *in house providing*.

Infine, si fa notare che il tasso di utile ipotizzato nella simulazione illustrata nella Relazione, pari al 10% del costo totale, risulta sproporzionato rispetto al tasso di equa remunerazione del capitale previsto dall'ARERA per il settore dei rifiuti⁷, tanto più considerando che trattasi non di contratto di concessione, ma di appalto (nel quale è assente l'assunzione del rischio di mercato da parte dell'operatore).

Quanto alle ragioni poste a sostegno della scelta della modalità *in house*, ovvero l'analisi *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*, ("S.W.O.T."), si evidenzia che, stante l'intrinseca discrezionalità che la caratterizza, al fine di offrire una valutazione equa e bilanciata, sarebbe opportuno prestare la massima attenzione nell'identificazione degli elementi in base ai quali confrontare le tre diverse modalità di gestione, così da rendere evidenti i fattori di differenziazione che giustificano i punteggi assegnati. Nella menzionata analisi, la formulazione di alcuni elementi di giudizio sembra conferire ingiustificatamente un punteggio maggiore all'*in house*. A titolo di esempio - e senza pretesa di esaustività rispetto al contenuto di ogni singolo elemento analizzato - si sottolinea l'incongruità del giudizio:

- sull'eventuale fallimento del gestore, in quanto mentre il rischio di fallimento del socio privato, nel caso di società mista e del gestore nel caso di affidamento esterno, è valutato con un punteggio di -3 punti, il rischio di fallimento della società *in house* non viene affatto preso in considerazione;
- sull'obbligo di onorare il contratto di servizio, valutato come un punto di debolezza solo con riferimento alla società mista e all'esternalizzazione, con l'attribuzione di un punteggio negativo di -2 punti, cui fa da contrappeso la "*maggior elasticità di adeguamento alle esigenze di esecuzione del servizio*" dell'*in house* per l'assenza di previsioni contrattuali, con punteggio positivo di 2 (inserito tra i punti di forza), e "*l'opportunità di non fermarsi alla stretta esecuzione contrattuale ma di elaborare un confronto per il miglioramento della qualità dei servizi*", con punteggio di 3 tra le opportunità (punti a favore dell'*in house* dei quali, tra l'altro, si sottolinea la ridondanza in quanto il secondo può ben essere incluso nel primo, il quale, a sua volta, costituisce più correttamente un elemento di opportunità, descrivendo un'eventualità potenziale). Inoltre, si fa notare che, sebbene l'*in house* costituisca una gestione internalizzata dell'Ente, è solitamente comunque prevista la presenza di un contratto di servizio;
- sul doppio conteggio del fattore legato al rischio di contenzioso per l'affidamento esterno, annoverato con identico valore di -2 sia tra i punti di debolezza, sia tra i fattori di minaccia; mentre, per i restanti due tipi di affidamento, viene correttamente contato soltanto una volta (per l'*in house*, la sua assenza è valutata come punto di forza, con valore di 2; mentre, per l'affidamento a società mista, rientra tra i fattori di minaccia, con valore di -2);
- sul doppio conteggio del fattore legato alla scarsa sinergia con altre funzioni dell'Ente per l'affidamento esterno e per la società mista, incluso tra i punti di debolezza con punteggio,

⁷ La Deliberazione 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF di ARERA stabilisce il valore il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, denominato WACC, nella misura del 5,6%.

rispettivamente, di -2 e di -1, e anche tra le minacce, con punteggio, rispettivamente, di -3 e di -1; mentre per l'in *house*, la presenza di tale sinergia è valutata come punto di forza, con valore di 2.

Inoltre, l'analisi S.W.O.T - che di per sé non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di motivazione qualificata di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, comma 2, d.lgs. n. 201/2022, in quanto descrive in modo generico e non circostanziato le caratteristiche di ognuna delle tre modalità alternative di affidamento, finendo quindi per giustificare aprioristicamente come superiore l'in *house*, senza riferimento concreto all'operazione in questione - è corroborata da ulteriori argomentazioni poste a sostegno della scelta di non ricorrere al mercato. In particolare, codesto Ente presenta un'analisi di *benchmark* volta a giustificare l'affidamento *in house*, nella quale riporta il costo *pro capite* per Regione addebitato tramite pagamento della TARI (dal "*Rapporto Rifiuti Urbani*", edizione 2020, pubblicato da ISPRA) e dichiara che il costo *pro capite* realizzabile con l'affidamento ad A.S.M. Rieti sarebbe inferiore alla media regionale del Lazio (ovvero circa € 260 nel 2023). Traendo dai dati del PEF, si calcola che il costo per abitante di A.S.M. Rieti si attesterebbe su valori tra € 209 e € 217.

Inoltre, codesto Comune ritiene di potersi avvantaggiare delle economie di scala derivanti dalla possibilità di affidare alla medesima società i servizi di igiene urbana e quelli di trasporto pubblico locale, contrariamente a quanto avverrebbe in caso di affidamenti a soggetti privati con l'attivazione di due diverse procedure ad evidenza pubblica. A sostegno di tale tesi, si evidenzia che l'ammontare totale di percorrenze in vett*km previste per il servizio TPL non è tale da raggiungere livelli idonei a sfruttare le economie di scala⁸, giustificando quindi l'accorpamento con il servizio di igiene urbana. Infatti, a tale riguardo, si nota come si tratta di servizi assai diversi tra loro, il cui accorpamento potrebbe plausibilmente portare ad una condivisione delle spese generali, ma non ad economie di scala nel senso proprio del termine. Queste ultime potrebbero essere realizzate tramite affidamento del singolo servizio a un soggetto che già svolge servizi della stessa tipologia, quale, ad esempio, un'impresa già affidataria del servizio di igiene urbana. Tra l'altro, la delibera n. 23/2023 riguarda l'affidamento del solo servizio di igiene urbana fino al 2027, mentre dei piani futuri riguardanti il TPL si ha notizia soltanto tramite il fatto che è allegato un PEF che copre un arco temporale che va dal 2024 al 2032. Si sottolinea, in ogni caso, che un eventuale affidamento del servizio di TPL dovrebbe seguire le procedure previste dalla disciplina vigente, che prevede, anzitutto, l'adozione dell'avviso di pre-informazione, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea "*almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta del contratto*", secondo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, cui seguono i passaggi prodromici alla fase di affidamento richiesti dalla regolazione settoriale (delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, n. 154/2019).

La valutazione sulla convenienza economica dell'operazione in questione contro l'alternativa costituita dal mercato dovrebbe essere inoltre ponderata anche considerando l'esborso economico rilevante che codesto Ente deve fronteggiare per trasformare la società A.S.M. Rieti in una società

⁸ Codesto Ente cita il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 157 del 28 marzo 2018 (c.d. decreto "*Costi standard*"), nel quale si indica l'esistenza di economie di scala nel trasporto pubblico locale su gomma a partire da 1 milione di vett*km fino a 4 milioni di vett*km. Le percorrenze previste per il TPL nel Comune di Rieti sono inferiori ai 1,2 milioni di vett*km.

in house conforme alla normativa vigente, come emerge anche dal parere del Collegio dei Revisori⁹, nel quale si sottolineano i rilevanti obblighi di copertura e ri-patrimonializzazione in capo al Comune di Rieti conseguenti all'esclusione del socio privato, peraltro già fonte anche di un incremento di costi per oneri finanziari in capo alla A.S.M. Rieti, a causa della richiesta del Comune di “*disporre di risorse liquide adeguate da impiegare, eventualmente, nell'operazione di ripubblicizzazione*”, ovvero superiori ai 5 milioni di euro, come si apprende dalla Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio d'Esercizio 2022 dell'azienda.

Si ravvisa inoltre una carenza e scarsità di trasparenza delle informazioni legate alla valutazione della qualità del servizio di cui agli articoli 14, comma 2, e 17, comma 2 del d.lgs. citato. Tra questi, si dà soltanto conto del fatto che la quota di raccolta differenziata nel Comune di Rieti ha raggiunto nel 2021 una percentuale del 54,83%, superiore alla media regionale del 52,2%¹⁰. Sono inoltre del tutto assenti altri dati sulla qualità, quali ad esempio quelli risultanti dalle attività di verifica dell'andamento del servizio e di rispetto degli *standard* qualitativi come previsto nella Carta dei Servizi¹¹.

Si evidenzia al riguardo che gli obblighi legislativamente previsti di motivazione qualificata e riguardanti il mancato ricorso al mercato non rappresentano meri adempimenti formali, ma hanno una funzione strettamente prodromica alla realizzazione dei principi concorrenziali in quanto sono finalizzati a evitare che la speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno molteplici servizi pubblici e offerti in concorrenza sul mercato, senza la preventiva valutazione di dati economici oggettivi sulla maggior convenienza della gestione *in house* dei servizi di interesse economico generale o pubblici rispetto al coinvolgimento di soggetti industriali specializzati presenti sul libero mercato e individuati a seguito di procedure selettive. La violazione dei prescritti obblighi di motivazione qualificata, che presuppongono adempimenti concreti per un effettivo confronto con il mercato, ha dunque un evidente impatto sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi di dinamiche competitive, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.

La motivazione qualificata richiesta dalla legge deve, infatti, essere supportata da dati economici oggettivi e provata non soltanto in termini di minor onerosità - mediante confronto e analisi di piani industriali - ma soprattutto in termini di accessibilità e di qualità del servizio per i cittadini, secondo oggettivi parametri di mercato.

In termini più generali, inoltre, si osserva un quadro di perdurante e diffusa irregolarità dei modelli di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali nel Comune di Rieti. Nonostante la

⁹ Nel parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria relativo all'affidamento in questione (n. 22 del 24 maggio 2023), sul punto dell'esclusione del socio privato da ASM Rieti, si afferma (p. 6): “*tale esclusione, al momento di liquidazione della quota del socio uscente, inciderà con certezza negativamente sulla consistenza, composizione e quantificazione del patrimonio netto di A.S.M. Rieti S.p.A., da un lato, e dall'altro, inciderà negativamente sulle consistenze di liquidità della stessa partecipata pubblica, generando, in relazione alla quantificazione del valore della quota da liquidare, i noti obblighi civilistici di copertura e di ripatrimonializzazione, pena la messa in liquidazione della partecipata e la conseguente cessazione del servizio di igiene pubblica*”, con ciò richiamando espressamente l'Ente a provvedere alle necessarie coperture finanziarie.

¹⁰ Dato, tra l'altro, da rettificare poiché la percentuale di raccolta differenziata nella Regione Lazio nel 2021 risulta essere stata del 53,3% come mostrato nel rapporto “*Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio*” di ARPA Lazio (https://www.arpalazio.it/documents/20124/52505/Rapporto_Rifiuti_Urbani_Lazio_dati_2021.pdf).

¹¹ In <http://www.asmrieti.it/images/pdf/CS-IU.pdf>.

segnalazione dell’Autorità del 2014¹², il Comune è rimasto inerte, continuando, anche per quanto riguarda il servizio di TPL, a posticipare i termini di scadenza degli affidamenti attraverso il diffuso e sistematico utilizzo della proroga, con modalità decisamente pretestuose, nella misura in cui la *ratio* “emergenziale” dell’istituto si presta a fondare una prassi dilatoria e strutturata, volta soltanto a ritardare l’attuazione delle riforme in materia di servizi pubblici locali. In questa direzione, il Giudice amministrativo ha affermato che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto “*vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013)*”¹³.

Inoltre, riguardo agli affidamenti dei servizi pubblici locali a società mista – come nel caso della società A.S.M. Rieti, il cui socio privato è stato individuato nel 2005 ad esito di una procedura ad evidenza pubblica non a c.d. doppio oggetto e senza l’attribuzione di specifici compiti operativi – si rappresenta che la giurisprudenza, da un lato, ha chiarito che il modello della società mista “*trae la propria legittimità dalla circostanza che la gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato abbia ad oggetto, al tempo stesso, l’attribuzione di compiti operativi e quella della qualità di*

¹² AS1122, già cit. In quell’occasione, l’Autorità ha infatti censurato tale sistema, considerandolo restrittivo della concorrenza, in quanto “[...]l’art. 34 del d.l. n. 179/2012 e l’art. 13 del d.l. n. 150/2013, lungi dall’autorizzare ulteriori proroghe degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi al quadro normativo comunitario, impongono alle amministrazioni dei precisi obblighi di “fare”, consistenti nell’adozione di provvedimenti finalizzati a regolarizzare (se del caso anche liberalizzando) le forme di gestione dei servizi in un’ottica di progressivo efficientamento delle gestioni”. Infatti, ai sensi dell’articolo 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in legge n. 221/2012), gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea avrebbero dovuto essere adeguati entro il 31 dicembre 2013, pubblicando, entro la stessa data, una relazione che desse conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisse i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e delle relative compensazioni economiche, pena la scadenza automatica degli affidamenti non conformi. Data la natura “non conforme” dell’affidamento a favore di ASM, il Comune, dapprima, ha adottato la relazione ex articolo 34, comma 21, d.l. n. 179/2012, senza tuttavia adeguare l’affidamento alla normativa comunitaria; e poi, con l’entrata in vigore dell’art. 13, d.l. n. 150/2013, con delibera n. 14 del 27 gennaio 2014, ha nuovamente prorogato i contratti di servizio per TPL e igiene urbana, stavolta al 31 dicembre 2014, pur nella consapevolezza che - quantomeno per i servizi di igiene urbana - la soluzione prescelta non fosse quella economicamente più vantaggiosa, né per le casse comunali né per l’utenza, considerate le tariffe pagate dai cittadini di Rieti nel 2013, come rilevato dalla stessa Autorità nella citata segnalazione del 2014. Una delle alternative vagliate (e scartate) dall’Ente, infatti, era stata l’adesione del Comune alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. Peraltro, l’articolo 13, d.l. n. 150/2013 “intimava” alle autorità competenti (Regioni ed Enti locali) di provvedere, entro il 30 giugno 2014, all’istituzione dell’ente di governo dell’ATO e alla deliberazione dell’affidamento, a pena dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio. Il comma 3 del medesimo articolo 13, stabiliva altresì che il mancato rispetto dei termini indicati avrebbe comportato “la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014”.

¹³ TAR Campania, Napoli, sentenza n. 891 del 10 febbraio 2022. Peraltro, con particolare riferimento al ricorso a più proroghe da parte delle amministrazioni pubbliche, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “*appare infatti difficilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici una seconda proroga degli affidamenti vigenti e se le suddette norme fossero interpretate nel senso di obbligare le Amministrazioni in tal senso, potrebbe emergere un’elusione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Sotto il profilo della compatibilità costituzionale apparirebbe poi difficilmente armonizzabile con il principio della libera iniziativa economica, ex art. 41 Cost, l’imposizione alle imprese affidatarie di un servizio di gestione obbligatoria derivante dalla proroga contrattuale alle condizioni in essere*” (cfr. TAR Toscana, Firenze, 4 giugno 2015, n. 859). Ancora, sul punto, è stato chiarito che l’istituto della proroga possa essere ammesso “*solo in via del tutto eccezionale e temporanea, in quanto costituisce una violazione dei principi eurounitari della libera concorrenza, di parità di trattamento, e di non discriminazione e trasparenza e, quindi, soggetto a un’applicazione restrittiva. Esso ha infatti carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro*” (cfr. sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano del 12 febbraio 2021, n. 43).

socio”¹⁴ e, dall’altro lato, conformemente al contesto europeo, ha rinvenuto la *ratio* di tale circostanza nell’esigenza di evitare che il ricorso alle società miste possa rappresentare una sostanziale elusione delle regole di concorrenza. Sin da tempi risalenti, infatti, nel contesto del diritto europeo è stato chiarito che il socio privato debba essere necessariamente un socio operativo e non un mero finanziatore dell’attività gestita in via esclusiva dall’ente pubblico¹⁵. Tali orientamenti sono stati poi recepiti dall’articolo 17 del TUSPP, che, oltre ad aver previsto che la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30% (comma 1), ha dettato le regole per la selezione del socio privato (comma 2) e ha, altresì, definito le condizioni per ritenere legittimo l’affidamento del servizio in via diretta alla società mista (comma 6). È a tale disciplina che fa ora espresso rinvio l’articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 201/2022. In ragione di tale rinvio, l’affidamento del servizio pubblico a una società mista è considerato legittimo solo se il socio privato, in possesso delle qualificazioni per lo svolgimento del servizio, sia stato selezionato con una procedura a evidenza pubblica a doppio oggetto e se la società affidataria sia in grado di provvedere in via diretta alla realizzazione del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.

L’Autorità ha più volte segnalato la problematicità delle attività amministrative riguardanti la gestione dei servizi pubblici locali che, lungi dall’interpretare in senso pro-concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle norme di liberalizzazione avvicinandosi nel tempo, si sono estrinsecate nella proroga degli affidamenti e dei contratti di servizio in essere¹⁶. La proroga estende infatti la durata del contratto, impedendo il ricorso a gestioni dei servizi pubblici locali maggiormente efficienti, per cui è essenziale che *“lo strumento della proroga sia confinato a situazioni eccezionali e imprevedibili non altrimenti gestibili”*¹⁷, tali cioè da non eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, in un’ottica di necessità e proporzionalità, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche¹⁸. Peraltro, il sistema di proroghe configura altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento dei servizi pubblici locali nel territorio tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

Per altro verso, l’Autorità ha anche affermato, da lungo tempo, che, laddove non sussistano caratteristiche tecniche o economiche che rendano necessaria la limitazione del numero di operatori, i servizi pubblici locali debbano essere gestiti in regime di piena concorrenza¹⁹, riducendo il ricorso all’*in house* a un uso *«corretto e circoscritto»*, sia per evitare di *“eludere il necessario confronto*

¹⁴ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4603 del 23 settembre 2008.

¹⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione europea del 05 febbraio 2008, C [2007] 6661; Libro verde, 30 aprile 2004, Comm. (2004) 327.

¹⁶ Cfr., *ex multis*, AS1494 - Regione Basilicata - Prosecuzione servizi di trasporto pubblico locale su gomma, del 23 febbraio 2018 (in Bollettino n. 13/2018); AS1197 - Schema di atto di regolazione in materia di gare del trasporto pubblico locale, del 30 aprile 2015 (in Bollettino n. 21/2015).

¹⁷ Cfr. AS1197, cit.

¹⁸ Cfr., *ex multis*, AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, del 22 marzo 2021 (in Bollettino n. 13/2021); AS1721 - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, del 15 febbraio 2021 (in Bollettino n. 9/2021); AS1712 - Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, del 9 dicembre 2020 (in Bollettino n. 50/2020).

¹⁹ Cfr. AS222 - Disciplina dei servizi pubblici locali, del 9 novembre 2001 (in Bollettino n. 43/2001).

concorrenziale nell'affidamento dei servizi», sia per la «situazione di conflitto d'interesse che tale modalità di affidamento determina in capo agli enti pubblici locali, i quali risultano essere al contempo affidatari del servizio, azionisti e amministratori della società di servizi, nonché componenti degli organismi chiamati a vigilare e disciplinare la medesima»²⁰. In questa direzione - e dinanzi all'assoluta prevalenza delle gestioni *in house* nel panorama nazionale dei servizi pubblici locali, anche dopo le riforme pro-concorrenziali degli anni Duemila²¹ - nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato assunto lo specifico impegno, da parte dell'Italia, di "limitare gli affidamenti diretti, imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico"²². E questo indipendentemente da ogni considerazione in merito all'astratta compatibilità dell'*in house* con il diritto europeo, in ragione della neutralità dello stesso rispetto alla gestione pubblica o privata dei servizi. In tale quadro si colloca la stessa riforma operata dal d.lgs. n. 201/2022, che, pur non configurando l'*in house* come modello realmente eccezionale, ne restringe i concreti spazi di utilizzabilità - attraverso il rafforzamento degli obblighi procedurali e di motivazione (articolo 17) - soprattutto in relazione a quelle gestioni che, anche nel passato, hanno dato prova non solo di essere inefficienti, ma anche di essere poco in grado di perseguire, in maniera adeguata, quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico.

Del resto, la recente disciplina introdotta dal d. lgs. n. 201/2022 si pone come obiettivo, tra gli altri, la "tutela e la promozione" della concorrenza (cfr. articolo 1, comma 3).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica che Codesto Comune si adoperi tempestivamente per razionalizzare l'oggetto sociale della società A.S.M. Rieti S.p.A., nonché per adeguare gli affidamenti dei servizi pubblici locali - in particolare, di igiene urbana e di trasporto pubblico locale, quest'ultimo ancora in regime proroga - alla normativa vigente e ai

²⁰ Cfr. AS468 - Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. *in house*, del 4 agosto 2008 (in Bollettino n. 29/2008).

²¹ Come ripetutamente evidenziato dalla Corte dei Conti, Relazione 2019, Deliberazione n. 29/Sez. Aut./2019/FRG, che ha rilevato "la netta prevalenza di affidamenti *in house*, mentre le gare con impresa terza risultano essere soltanto 878 (su un totale di 14.626 affidamenti) e gli affidamenti a società mista, con gara a doppio oggetto, 178".

²² M1C2-6. Nella stessa direzione, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 325/2010, che ha riconosciuto alla legge di prevedere "limitazioni dell'affidamento diretto più estese di quelle comunitarie" (cfr. punto 11.1, cons. dir.) sul presupposto che l'affidamento in regime di delegazione interorganica costituisca "un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara a evidenza pubblica" (cfr. punto 6.1, cons. dir.). Del resto, fin dal 2006, il giudice comunitario ha posto in luce come i requisiti dell'*in house*, costituendo un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretati restrittivamente e obbligano colui che intende avvalersene a dimostrare la concreta sussistenza delle circostanze che giustificano la deroga alla selezione del gestore mediante il sistema ordinario della procedura ad evidenza pubblica (CGUE, Sez. I, 6 aprile 2006, C-410/04 - *Anav*). Nello stesso anno, l'Autorità, con la segnalazione AS375 del 28 dicembre 2006 (in Bollettino n. 50/2006), ha affermato che l'affidamento *in house* "è sottoposto a stringenti requisiti di legittimità, così come determinati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti nella normativa nazionale, i quali non permettono agli enti locali di far ricorso all'affidamento diretto in qualsivoglia situazione, ovvero quale modalità ordinaria di affidamento dei servizi pubblici, relegando lo strumento competitivo della gara a poche ed eccezionali situazioni. Ciò in quanto i servizi pubblici locali costituiscono servizi economici offerti all'utenza in regime di monopolio ed è pertanto necessario che venga assicurato, nella forma quanto più ampia possibile, il ricorso al mercato attraverso procedure competitive per la scelta dell'impresa offerente, attivando una concorrenza che assicuri la scelta dell'operatore più idoneo ad effettuare gli investimenti necessari e offrire il servizio migliore al minor costo". Per altro verso, l'Autorità ha ribadito che le condizioni che consentono di evitare il ricorso al mercato e il confronto previsto dalla gara "sono da interpretarsi e applicarsi in senso restrittivo anche in ragione dell'obiettiva situazione di conflitto d'interesse che tale modalità di affidamento - allo stesso modo, del resto, di quella nei confronti di società costituite secondo le modalità del c.d. *partenariato pubblico-privato* - determina in capo agli enti pubblici locali, i quali risultano essere al contempo affidatari del servizio, azionisti e amministratori della società di gestione di servizi, nonché componenti degli organismi chiamati a vigilare e disciplinare la medesima (es. le autorità di ambito territoriale ottimale nel caso dei servizi idrici e ambientali)".

principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione medesima a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12198 - VIASAT-RESTITUZIONE APPARATI

Provvedimento n. 30814

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 31 gennaio 2022, successivamente integrata in data 21 luglio 2023, con la quale la società Viasat S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22 novembre 2022, successivamente integrata in data 25 luglio 2023, con la quale la società Generali Jeniot S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTE le proprie delibere del 27 aprile 2022, 21 giugno 2022, 30 agosto 2022, 25 ottobre 2022, 20 dicembre 2022, 21 febbraio 2023, 18 aprile 2023, 19 giugno 2023 e 1° agosto 2023, con le quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Viasat S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. La società è attiva nel settore della installazione di apparecchi satellitari per autoveicoli. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presenta ricavi per 39.862.806 euro.

2. La società Generali Jeniot S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. La società è attiva tra l'altro nel settore dei servizi telematici associati alla fornitura di servizi assicurativi all'interno del Gruppo Generali. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, presenta ricavi per 65.248.509 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente in condotte ostruzionistiche di vario genere in relazione alla restituzione dell'apparecchio satellitare oggetto dei servizi dai medesimi offerti, collegati ad un contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale degli autoveicoli (di seguito, RC Auto), a seguito dello scioglimento di detto contratto da parte dei consumatori.

4. In particolare, le condotte oggetto del procedimento consistono:

- nel richiedere il pagamento della penale per mancata restituzione del dispositivo satellitare anche a distanza di molto tempo dalla cessazione del contratto, senza alcun preavviso;
- nell'omissione di una adeguata ed effettiva informativa rivolta al consumatore in tutte le fasi del rapporto (precontrattuale e post-contrattuale in occasione della cessazione del contratto, nonché dopo la messa in mora dei clienti) circa la sussistenza di una penale, le modalità e i tempi di restituzione del dispositivo satellitare;
- nell'assenza di verifiche da parte delle società in merito alla effettiva ricezione da parte dei clienti delle condizioni contrattuali relative ai servizi satellitari offerti, consegnate dalle compagnie assicurative in sede di stipula della polizza Rc Auto;
- nell'assenza di controlli sui tempi di risposta e/o sul contenuto delle informazioni diffuse dai *call center* in merito alle modalità ed ai tempi di restituzione del dispositivo satellitare.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 3 dicembre 2021 è stato comunicato a Viasat S.p.A. (di seguito, Viasat) l'avvio del procedimento istruttorio n. PS12198¹. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte della società Viasat fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20 comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del consumo, in quanto consistenti nel frapporre ostacoli non contrattuali di vario genere alla restituzione dell'apparecchio satellitare da parte del consumatore, con l'effetto per quest'ultimo di subire la richiesta di pagamento della penale per mancata restituzione.

6. In data 14 dicembre 2021 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale della società Viasat sita in Roma².

7. In data 31 gennaio 2022 Viasat ha trasmesso la risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento³ e nella medesima data ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, finalizzati a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata⁴.

¹ Doc. 48 dell'Indice del Fascicolo.

² Doc. 53 dell'Indice del Fascicolo.

³ Doc. 168 dell'Indice del Fascicolo.

⁴ Doc. 169 dell'Indice del Fascicolo.

8. In data 5 aprile 2022 si è svolta l'audizione di Viasat⁵, dalla medesima richiesta con istanza del 15 marzo 2022⁶, e in tale sede è stata formulata una richiesta di informazioni, alla quale Viasat ha fornito risposta in data 30 maggio 2022⁷.
9. In data 2 agosto 2022 è stata trasmessa a Viasat una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo⁸, alla quale la società ha fornito riscontro in data 17 agosto 2022⁹.
10. In data 27 settembre 2022, il procedimento PS12198 è stato esteso nei confronti di Generali Jeniot S.p.A. (di seguito, Generali Jeniot), in relazione alle medesime condotte contestate a Viasat, poste in essere da Generali Jeniot nei confronti dei clienti della società che si avvalgono degli apparati e del servizio satellitare per i quali Generali Jeniot, a sua volta, si approvvigiona da Viasat¹⁰.
11. In data 6 ottobre 2022 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Generali Jeniot sita in Milano¹¹ e presso la sede operativa sita in Roma¹².
12. Nelle date del 7 e 10 ottobre 2022¹³, Generali Jeniot ha trasmesso la documentazione richiesta in sede ispettiva e in data 27 ottobre 2022 ha trasmesso la risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di integrazione soggettiva del procedimento¹⁴.
13. In data 22 novembre 2022 Generali Jeniot ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, finalizzati a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata e, contestualmente, ha presentato istanza di audizione¹⁵.
14. In data 14 febbraio 2023 si è svolta l'audizione di Generali Jeniot¹⁶ ed in tale sede è stata formulata alla società una richiesta di informazioni, alla quale Generali Jeniot ha fornito riscontro in data 14 marzo 2023¹⁷.
15. In data 14 marzo 2023 Viasat ha depositato una memoria difensiva¹⁸.
16. In data 21 luglio 2023¹⁹ e in data 25 luglio 2023²⁰, rispettivamente, Viasat e Generali Jeniot hanno presentato misure integrative degli impegni proposti, trasmettendo una nuova versione dei rispettivi formulari.

⁵ Doc. 174 dell'Indice del Fascicolo.

⁶ Doc. 171 dell'Indice del Fascicolo.

⁷ Doc. 177 dell'Indice del Fascicolo.

⁸ Doc. 180 dell'Indice del Fascicolo.

⁹ Doc. 181 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁰ Doc. 189 e Doc. 190 dell'Indice del Fascicolo.

¹¹ Doc. 195 dell'Indice del Fascicolo.

¹² Doc. 286 dell'Indice del Fascicolo.

¹³ Doc. 316 e Doc. 317 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁴ Doc. 322 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁵ Doc. 328 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁶ Doc. 340 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁷ Doc. 347 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁸ Doc. 348 dell'Indice del Fascicolo.

¹⁹ Doc. 362 dell'Indice del Fascicolo.

²⁰ Doc. 363 dell'Indice del Fascicolo.

17. In data 2 agosto 2023 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento²¹.

18. In data 23 agosto 2023 Viasat ha depositato una memoria conclusiva²².

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni dei professionisti

19. Con riferimento alle condotte contestate in sede di avvio, dalla documentazione ispettiva e dagli elementi forniti dai professionisti è emerso quanto segue.

Viasat

20. Viasat offre i propri servizi di telematica satellitare nel settore *automotive* anche mediante il canale assicurativo e, in tale contesto, instaura un rapporto contrattuale direttamente con il cliente finale per quanto concerne la fornitura dei predetti servizi. Il cliente finale riceve il dispositivo satellitare da installare sulla vettura in comodato gratuito da Viasat²³. Nelle condizioni generali di contratto del servizio Viasat (di seguito "Condizioni Generali Viasat"), sotto l'articolo rubricato "Obblighi del Cliente" sono contenute le informazioni sulla disinstallazione del dispositivo satellitare e sull'applicazione di una penale per la mancata restituzione dello stesso²⁴.

21. In fase di cessazione del contratto assicurativo, Viasat ha seguito due procedure:

(i) fino alla prima metà del 2020, inviava al consumatore solo un SMS con cui ricordava l'avvenuta scadenza del contratto assicurativo e invitava lo stesso a rinnovare la polizza o a restituire il dispositivo satellitare mediante preventivo contatto del Servizio Clienti, senza specificare alcun termine, a cui seguiva – in assenza di restituzione – una raccomandata con la richiesta di pagamento di una penale²⁵;

(ii) nella seconda metà del 2020, Viasat ha introdotto la procedura, ad oggi vigente, che prevede la trasmissione al consumatore di una missiva di messa in mora, mediante raccomandata a/r, in caso di mancata restituzione del dispositivo dopo l'invio del suddetto SMS; tale raccomandata, quindi, precede quella inviata per la richiesta di pagamento della penale, il cui importo, a seconda della Compagnia assicurativa con cui il cliente deteneva la polizza, va da [50-300]* euro. In tale missiva di messa in mora Viasat chiede al consumatore il pagamento delle spese di gestione per l'emissione del *voucher* necessario per la disinstallazione (e conseguente restituzione del dispositivo) presso un disinstallatore della sua rete²⁶.

22. Viasat ha rappresentato che la richiesta di pagamento della penale, in media, viene trasmessa al cliente finale entro [3-12] mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale ma, nel corso

²¹ Doc. 366 e Doc. 367 dell'Indice del Fascicolo.

²² Doc. Doc. 370 dell'Indice del Fascicolo.

²³ Doc. 168 cit., pag. 2 e Doc. 362 cit. pag. 2.

²⁴ Doc. 168 cit., pag. 8.

²⁵ Doc. 177 cit., pag. 3.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²⁶ Doc. 168 cit., pag. 9.

del 2021 e 2022, a causa dell'epidemia SARS-CoV2, tale lasso temporale medio ha subito una dilatazione sino a poco più di [6-24 mesi]²⁷.

23. Tra il 2018 e il 2021 a fronte di circa [150.000-900.000] contratti cessati, la richiesta della penale ha riguardato circa [25.000-150.000] clienti e, di questi, circa [5.000-50.000] clienti hanno pagato la penale²⁸.

24. È emerso, inoltre, che - ad oggi - il tema dell'applicazione della penale per mancata restituzione del dispositivo satellitare riguarda una parte residuale del *business* sviluppato da Viasat nel canale assicurativo²⁹.

25. Infine, Viasat ha rappresentato che la restituzione del dispositivo satellitare usato e la conseguente raccolta e rigenerazione dello stesso produce anche effetti positivi a vantaggio dei consumatori, dal momento che consente di determinare un significativo abbattimento del costo di approvvigionamento rispetto all'acquisto di un apparecchio satellitare nuovo e, tenuto conto della scarsità attuale di *chip* da utilizzare nella fabbricazione di nuovi apparecchi satellitari, consente altresì la fornitura del servizio di telematica a nuovi clienti senza incorrere in ritardi³⁰.

Generali Jeniot

26. In fase di stipula della polizza assicurativa il cliente che intende aderire al servizio satellitare di Generali Jeniot riceve, in abbinamento alla polizza assicurativa, le Condizioni Generali di abbonamento ai servizi telematici di Generali Jeniot (di seguito anche "Condizioni Generali Jeniot"), che riportano all'articolo 11 le informazioni sull'obbligo di restituzione del dispositivo satellitare alla scadenza della polizza e sull'applicazione di una penale per la mancata restituzione pari a [100-400] euro³¹.

27. Alla scadenza della polizza assicurativa, Generali Jeniot trasmette all'utente finale, tramite SMS, *email* e agenzia, tre informative in successione per ricordare la necessità della restituzione del dispositivo satellitare prima di chiedere il pagamento della penale; di queste informative solo le comunicazioni inviate per *email* ricordano al cliente l'applicazione della penale prevista dall'articolo 11 delle Condizioni Generali Jeniot per la mancata restituzione del dispositivo³².

28. I tempi medi delle richieste di pagamento delle penali sono risultati essere pari a circa [4-20] mesi dalla scadenza del contratto per l'anno 2020 e a circa [3-20] mesi per l'anno 2021. La società ha rappresentato inoltre che, grazie al progressivo miglioramento dei processi interni, la tempistica media delle richieste di penali si è ulteriormente ridotta a [3-15] mesi³³.

29. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 (gennaio-agosto) i contratti in relazione ai quali Generali Jeniot ha richiesto la penale sono risultati pari, rispettivamente, a [15.000-60.000], [7.000-30.000] e [3.000-15.000] (ossia pari al [8-30%], al [7-25%] e al [7-25]% del totale dei contratti cessati nel medesimo periodo) e le somme effettivamente incassate dalla società a seguito del pagamento delle

²⁷ Doc. 168 cit., pag. 10.

²⁸ Doc. 168 cit., pag. 4.

²⁹ Doc. 168 cit., pag. 12.

³⁰ Doc. 177 cit., pagg. 4-5.

³¹ Doc. 322 cit., pag. 9.

³² Doc. 322 cit., pag. 9.

³³ Doc. 322 cit., pag. 10 e Doc. 340 cit., pag. 2.

penali risultano pari al [5-30%] per il 2020 e al [5-30%] per il 2021 rispetto all'ammontare totale delle penali richieste³⁴.

Gli impegni presentati da Viasat

30. Con nota pervenuta in data 31 gennaio 2022, successivamente integrata in data 21 luglio 2023, Viasat ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:

a) “misure da adottare con riferimento ai rapporti contrattuali stipulati con il cliente finale a decorrere dalla data ultima per l'implementazione degli impegni”³⁵, consistenti nella riduzione dell'importo della penale per mancata disinstallazione e riconsegna del dispositivo satellitare (**Impegno A**); nel rafforzamento dell'informativa pre-contrattuale e contrattuale (tramite la predisposizione di una specifica *welcome letter* per il cliente e l'integrazione delle Condizioni Generali Viasat e del Modulo di adesione – **Impegno B**); nell'implementazione di ulteriori presidi informativi a vantaggio dei clienti e in un'attività di monitoraggio volta a verificare che i clienti abbiano effettivamente compreso le informazioni relative alla penale (**Impegno C**); nel desistere dal porre in essere attività di riscossione della penale ove non sia stata inviata al cliente finale una lettera di messa in mora sotto forma di raccomandata a/r entro un termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale (**Impegno D**);

b) “misure da adottare con riferimento sia ai rapporti contrattuali stipulati con il cliente finale a decorrere dalla data ultima per l'implementazione degli impegni sia ai rapporti contrattuali la cui stipula con il cliente finale risale ad un momento antecedente e che risultano ancora in essere a tale data”, consistenti: nell'integrazione dell'informativa/procedura in fase di cessazione del rapporto contrattuale (tramite la creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alla disinstallazione del dispositivo satellitare, la creazione di una specifica pagina *web* sul sito *internet* di Viasat contenente le informazioni relative alla restituzione del dispositivo satellitare, l'integrazione del contenuto informativo sia dell'SMS di *reminder* che della lettera di messa in mora, la previsione – in presenza di determinate condizioni - della gratuità del *voucher* per la disinstallazione e riconsegna del dispositivo satellitare anche nei casi in cui sia stata già inviata l'apposita missiva di messa in mora mediante raccomandata a/r - **Impegno E**); nella non applicazione della penale nei casi in cui il cliente segnali tempestivamente di non avere potuto restituire il dispositivo a causa di ritardi addebitabili all'installatore e, in tal caso, Viasat si farà carico di fissare un nuovo appuntamento con l'installatore (**Impegno F**); nella restituzione del valore integrale delle penali già pagate dai consumatori che hanno inviato una segnalazione all'Autorità (come risultanti dal fascicolo istruttorio al 6 aprile 2023) e dai consumatori che hanno inviato un reclamo via pec a Viasat (tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022), nonché nella rinuncia alla riscossione della penale laddove i predetti consumatori non abbiano ancora effettuato il relativo pagamento (**Impegno G.1**); nella rinuncia all'applicazione delle penali per le cessazioni di contratto relative all'intero anno 2022

³⁴ Doc. 322 cit., pagg. 4-5.

³⁵ “La data ultima per l'implementazione degli impegni” corrisponde al termine di sette mesi dalla notifica a Viasat del provvedimento di accoglimento impegni (v. *infra* par. 31).

(**Impegno G.2**); in sessioni di formazione per il personale che svolge funzioni collegate al tema della penale (**Impegno H**); nell'implementazione di un programma di *compliance* sia in materia di pratiche commerciali scorrette che antitrust (**Impegno I**).

31. Viasat si impegna a implementare gli impegni A-H entro un termine di sette mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento impegni (cd. "data ultima per l'implementazione degli impegni") e l'impegno I entro un termine di dodici mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento impegni.

Gli impegni presentati da Generali Jeniot

32. Con nota pervenuta in data 22 novembre 2022, successivamente integrata in data 25 luglio 2023, Generali Jeniot ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

33. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono: il rafforzamento del flusso informativo nei confronti dei clienti (attraverso la predisposizione di una specifica *welcome letter* per il cliente, la tracciatura dell'invio dell'email di *reminder*, l'utilizzo di una lettera raccomandata a/r per richiedere la penale nei casi in cui essa sia dovuta, nonché attraverso l'integrazione delle informazioni fornite al cliente *nell'email* di *reminder* e l'inserimento di una pagina *web* nel proprio sito *internet* contenente le informazioni sulla restituzione del dispositivo satellitare e sulle condizioni di applicazione della penale – **Impegno 1**); il monitoraggio dell'attività delle strutture dedicate all'assistenza clienti (**Impegno 2**); un'attività di formazione specifica per la rete di vendita (**Impegno 3**); l'introduzione di un richiamo alla penale nella sezione delle Condizioni Generali Jeniot in cui il cliente dichiara di aver preso visione delle predette Condizioni (**Impegno 4**); la riduzione dell'importo della penale ai clienti contrattualizzati a decorrere dalla data ultima per l'implementazione degli impegni³⁶ (**Impegno 5**); la rinuncia alla penale nel caso in cui, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, Generali Jeniot non abbia provveduto all'invio di un sollecito di pagamento al cliente, nonché trascorsi sette anni dalla data di prima installazione del dispositivo (**Impegno 6**); la non applicazione della penale nel caso in cui il cliente abbia tempestivamente segnalato che il ritardo nella riconsegna è addebitabile al disinstallatore o a cause di forza maggiore (**Impegno 7**); restituzione del valore integrale delle penali già pagate alla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni a tutti i clienti che abbiano inviato alla società un reclamo via pec nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 alla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni e ai clienti che abbiano inviato una segnalazione all'Autorità relativa all'applicazione della penale come risultanti dagli atti del fascicolo istruttorio alla data dell'ultimo accesso effettuato da Generali Jeniot (**Impegno 8**); la previsione di visite di *quality assurance* periodiche nell'ambito dei rapporti contrattuali con i fornitori di dispositivi satellitari (**Impegno 9**); l'implementazione di un programma di *compliance* in materia di pratiche commerciali scorrette destinato alle funzioni della società la cui attività ha un impatto nei rapporti con i consumatori (**Impegno 10**).

³⁶ La data ultima per l'implementazione degli impegni proposta da Generali Jeniot è di sei mesi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

34. Generali Jeniot si impegna a implementare le misure sopra descritte entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni, trattandosi di misure che richiedono un intervento sui processi interni e sui sistemi informativi della società particolarmente oneroso e complesso da implementare.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

35. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai professionisti siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 3 dicembre 2021 e nell’integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del 27 settembre 2022.

36. In particolare, le Parti hanno rafforzato i canali di comunicazione con i rispettivi clienti, aggiungendo al canale telefonico del *call center*, caselle di posta elettronica dedicate al tema della restituzione dei dispositivi satellitari e l’utilizzo di sistemi di comunicazione “tracciabili”. In tal modo i consumatori, oltre ad usufruire di un aggiuntivo mezzo di comunicazione con i professionisti, in grado di risolvere eventuali criticità riscontrate nel contattare telefonicamente i *call center* dei professionisti, saranno in grado di avere traccia delle interlocuzioni intervenute con gli stessi.

37. Le Parti hanno rafforzato, inoltre, le informative relative al tema della restituzione del dispositivo satellitare, introducendo nei rispettivi siti istituzionali pagine *web* dedicate a tale tematica, che contengono le informazioni essenziali relative alla sussistenza dell’obbligo di disinstallazione e restituzione del dispositivo e all’applicazione di una penale in caso di mancata restituzione dello stesso, con indicazione del relativo importo e delle modalità e tempi di restituzione. Il *link* a tali pagine è contenuto nelle comunicazioni di *reminder* che entrambi i professionisti inviano ai clienti prima di procedere alla richiesta di pagamento della penale. In tal modo, anche al momento della cessazione del contratto - momento in cui, in ragione del tempo trascorso rispetto alla fase iniziale di sottoscrizione del contratto, il consumatore potrebbe avere un ricordo solo parziale della disciplina della penale e degli adempimenti necessari per impedirne l’applicazione - viene assicurata una piena continuità informativa.

38. Entrambe le Parti hanno previsto, inoltre, una riduzione dell’importo della penale per la mancata restituzione del dispositivo satellitare, che assicura che tale penale sia di valore contenuto.

39. Entrambi i professionisti hanno proposto anche misure restitutorie per i consumatori, riconoscendo il rimborso delle penali già pagate a specifici *cluster* di clienti.

40. Le Parti si sono impegnate altresì a rinunciare alla penale in caso di mancato invio al cliente finale di una comunicazione di messa in mora entro il termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale. Con tale misura è possibile evitare che i consumatori ricevano solleciti di pagamento a una distanza di tempo eccessiva dalla cessazione del contratto. A ciò si aggiunge, per Viasat, l’impegno a rinunciare all’applicazione delle penali per tutti i contratti cessati nell’intero anno 2022 e, per Generali Jeniot, l’impegno a rinunciare all’applicazione delle penali decorsi sette anni dalla data di prima installazione del dispositivo.

41. Le misure sopra descritte appaiono, quindi, idonee a sanare i profili di criticità ipotizzati in sede di avvio del procedimento e di integrazione soggettiva della comunicazione di avvio, nonché a produrre effetti positivi, in termini economici, per i consumatori. Infatti, sulla base delle stime fornite da Viasat, il valore delle penali oggetto di restituzione/rinuncia si aggira intorno ai [150.000-700.000] euro, mentre secondo le stime fornite da Generali Jeniot sull’impatto economico delle

misure proposte, la riduzione della penale e la rinuncia ai crediti decorsi sette anni dalla data di prima installazione del dispositivo potrebbero comportare la rinuncia da parte della società a circa [500.000-3.000.000] euro per anno, a cui occorre aggiungere il valore delle restituzioni delle penali e delle rinunce alle penali trascorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale senza che la società abbia provveduto all'invio di un sollecito di pagamento al cliente.

42. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Viasat S.p.A. e Generali Jeniot S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Viasat S.p.A. e Generali Jeniot S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Viasat S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 31 gennaio 2022, successivamente integrati in data 21 luglio 2023, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di rendere obbligatori, nei confronti della società Generali Jeniot S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 22 novembre 2022, successivamente integrati in data 25 luglio 2023, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

c) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

d) che la società Viasat S.p.A. informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni A-H entro sette mesi dalla data di notifica della presente delibera e dell'avvenuta attuazione dell'impegno I entro dodici mesi dalla data di notifica della presente delibera;

e) che la società Generali Jeniot S.p.A., entro sei mesi dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fonda su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12540 – WIND-DUPLICE SMS SU MODIFICA OFFERTA*Provvedimento n. 30815*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 3 aprile 2023 e successivamente integrata il 6 giugno 2023, con la quale la società Wind Tre S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 13 giugno 2023 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTO il proprio provvedimento del 1° agosto 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, ai fini della richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito, anche "Wind Tre"), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è una società, con sede legale a Rho (MI), attiva nel settore delle telecomunicazioni.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento¹ è stata contestata al Professionista una condotta consistente nella ingannevole e confusoria comunicazione, tramite due distinti SMS inviati a distanza di 24 ore, avente a oggetto una variazione del piano tariffario delle utenze di telefonia mobile.

3. In particolare, la contestazione oggetto del procedimento istruttorio riguarda la modalità con cui Wind Tre ha comunicato ai propri clienti mobili, a partire dal mese di novembre 2022, l'aumento del costo mensile del piano tariffario, inviando, a distanza di 24 ore, due messaggi. Il primo con oggetto: i) l'aumento di 2 euro del costo mensile del servizio (a partire da una certa data), con possibilità di recedere senza costi o di cambiare operatore; ii) la possibilità di beneficiare di un

¹ Cfr. doc. 57 del fascicolo istruttorio.

aumento di Giga² a seguito dell'invio entro 3 giorni di uno specifico SMS (con testo "PLUS"). Il secondo messaggio ha, invece, riguardato la possibilità per il cliente di: i) mantenere invariata l'offerta vigente al momento della ricezione del primo messaggio, inviando entro una certa data uno specifico SMS; ii) beneficiare temporaneamente di un aumento di Giga³; iii) valutare nuove offerte Wind Tre.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata contestata la poca chiarezza di tali comunicazioni, potendo queste ingenerare nei destinatari confusione in ordine alle opzioni disponibili e ai numerosi termini di decorrenza e scadenza relativi alle varie proposte. Inoltre, è stato contestato il contenuto contraddittorio dei due messaggi, dal momento che il secondo SMS sembra consentire all'utente, a distanza di poche ore, di annullare gli effetti del primo SMS, senza però chiarire come si raccordino gli effetti delle diverse opzioni esercitabili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

5. In relazione alla condotta descritta, il 13 marzo 2023 è stato avviato nei confronti del Professionista, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del consumo, il procedimento istruttorio PS12540.

6. Wind Tre ha avuto accesso agli atti del procedimento il 31 gennaio e 29 agosto 2023.

7. Il Professionista, ha presentato, il 3 aprile 2023⁴, una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata il 6 giugno 2023⁵.

8. Il 20 luglio 2023⁶, è stata comunicata a Wind Tre la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. Il successivo 3 agosto 2023⁷, è stata comunicata al Professionista la proroga di quindici giorni del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento.

10. Il 18 settembre 2023⁸, è, infine, pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AGCom").

III.2 Gli elementi acquisiti

11. Nel corso dell'istruttoria, il Professionista ha rappresentato che la campagna informativa relativa alla manovra sopra descritta si è svolta dal 24 novembre 2022 al 7 gennaio 2023 e ha interessato circa [6-10]* milioni di clienti mobili. Wind Tre ha, inoltre, dichiarato che il secondo messaggio è stato inviato ai medesimi destinatari del primo, sia che avessero sia che non avessero

² Oppure della velocità di navigazione, a seconda dell'offerta attiva sull'utenza.

³ Oppure della velocità di navigazione, a seconda dell'offerta attiva sull'utenza.

⁴ Cfr. doc. 66 del fascicolo istruttorio.

⁵ Cfr. docc. da 82 a 85 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. 93 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. doc. 101 del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. doc. 124 del fascicolo istruttorio.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

acconsentito all'aumento dei Giga o della velocità di navigazione e ha anche chiarito che i clienti che hanno accettato i Giga aggiuntivi o l'incremento della velocità di navigazione di cui al primo messaggio sono stati circa [60.000-100.000].

III.3 Gli impegni del Professionista

12. Il Professionista ha presentato una proposta di impegni il 3 aprile 2023, integrata il 6 giugno 2023.

13. In particolare, Wind Tre si è impegnata a effettuare ogni eventuale futura variazione unilaterale del prezzo e/o del contenuto dell'offerta con la seguente modalità:

“1) con un unico messaggio;

2) senza riferimenti alla offerta precedente;

3) dando indicazione dei contenuti aggiuntivi direttamente nel messaggio (per quanto possibile, visti i limitati caratteri a disposizione nell'SMS e, approfonditamente, nella pagina informativa a cui si accede dal link presente nel messaggio);

4) dando in opt-in la possibilità di aderire a una nuova offerta, simile ma diversa dalla precedente;

5) indicando la nuova offerta con il nome della precedente, completato da un aggettivo come «plus»”.

14. La Società si è, inoltre, impegnata ad attuare il descritto impegno utilizzando la seguente comunicazione alla clientela, riportata a titolo esemplificativo negli impegni: “*Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i Giga aumentano a 150GB/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2E/mese. Oppure puoi scegliere un'offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un Giga in più al mese a partire dal 10/6, per il disturbo senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito e negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rinfo2*”.

15. Inoltre, Wind Tre si è impegnata a fornire, entro il 31 luglio 2023, i Giga aggiuntivi (o l'incremento della velocità di navigazione), prospettati con il primo dei due SMS della manovra di novembre 2022, a tutti gli utenti che, pur avendo subito l'incremento tariffario ivi previsto, non abbiano esercitato la relativa opzione *opt-in*. Wind Tre stima di procedere alla fornitura dei contenuti aggiuntivi nei confronti di [1-5] milioni di utenti, calcolati sottraendo dal numero di clienti interessati dalla manovra oggetto di avvio ([6-10] milioni) il numero dei clienti che:

a. hanno già accettato l'incremento di contenuti esercitando l'*opt-in* ([60.000-100.000]);

b. hanno esercitato il recesso dal contratto o cambiato operatore ([500.000-900.000]);

c. hanno chiesto di rimanere alle condizioni economiche precedenti alla manovra ([1-5] milioni);

d. sono stati gestiti con soddisfazione a seguito di reclamo o hanno scelto un'altra offerta Wind Tre ([400.000-800.000]);

e. hanno già goduto di tale beneficio a seguito di iniziativa unilaterale a titolo di *caring* della società dopo la comunicazione di aumento del costo ([2-6] milioni). Detti clienti hanno già ricevuto un messaggio che preavvertiva del beneficio;

f. sono stati oggetto di diversa ma contestuale rimodulazione senza offerta in *opt-in* di contenuti ([100.000-500.000]).

16. Wind Tre si è, altresì, impegnata a inviare a tali utenti un SMS in cui chiarire che l'incremento di Giga/velocità di navigazione viene fornito in esecuzione degli impegni assunti nei confronti

dell’Autorità in seno al procedimento in oggetto, tramite il messaggio: “*Gentile Cliente abbiamo il piacere di informarti che i Giga della tua offerta sono diventati illimitati a seguito dell’impegno assunto da Windtre verso AGCM (PS 12540)*”.

17. Il Professionista ha confermato di avere inviato tale SMS con comunicazione del 1° settembre 2023⁹.

18. Quanto ai clienti ([2-6] milioni) che hanno già beneficiato dell’incremento dei contenuti a seguito di iniziativa di *caring* intrapresa unilateralmente dalla società (e che, quindi, vengono sottratti dal numero dei clienti cui Wind Tre si è impegnata a fornire il beneficio aggiuntivo), il Professionista ha fornito, con comunicazioni del 6 e 7 giugno 2023, rispettivamente, una tabella riepilogativa del numero di messaggi di *caring* inviati (per un totale di [2-6] milioni) e un campione di [omissis] nominativi dei clienti interessati da detti invii.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

19. Poiché le condotte oggetto del procedimento riguardano il settore delle telecomunicazioni, il 3 agosto 2023 è stato richiesto il parere all’AGCom, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

20. Con comunicazione pervenuta il 18 settembre 2023, l’AGCom ha trasmesso il proprio parere, in cui, dopo avere premesso che la condotta oggetto di avvio attiene a profili di proprio interesse, avuto riguardo al diritto di recesso in presenza di modifiche contrattuali e ai principi generali di trasparenza delle informative rese ai consumatori, si è espressa in relazione alla riconducibilità della stessa alle fattispecie declinate dalla normativa settoriale a tutela dei consumatori contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche, richiamando in particolare l’articolo 98 -*septies decies* di detto Codice e la propria delibera n. 519/15/CONS recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

21. L’Autorità di settore ha indicato di avere svolto una specifica attività di vigilanza volta a valutare la legittimità delle modalità di attuazione della modifica unilaterale delle condizioni giuridiche ed economiche delle offerte di telefonia mobile comunicate da Wind¹⁰ e contenenti anche l’introduzione di un meccanismo di adeguamento dei prezzi all’indice ISTAT. A esito di tale attività di vigilanza, detta Autorità, vista l’assenza di una regolamentazione in materia di modifiche contrattuali e di trasparenza informativa in presenza di offerte indicizzate, ha ritenuto opportuna l’adozione di una specifica disciplina in materia e ha, pertanto, avviato, con delibera n. 89/23/CONS, una consultazione pubblica per la modifica della delibera n. 519/15/CONS.

22. La nuova disciplina è contenuta nell’articolo 8-*quater* dello schema di regolamento allegato a detta delibera 89/23/CONS, in cui l’AGCom ha previsto che la modifica delle condizioni contrattuali contenente un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo in caso di contratti esistenti deve essere accettata per iscritto da parte dell’utente finale e l’operatore è tenuto a non proporre, nella relativa comunicazione, ulteriori alternative, sancendo così il divieto di inserire nell’informativa agli utenti qualsivoglia comunicazione ulteriore che possa fuorviarli da scelte contrattuali consapevoli.

⁹ Cfr. doc. 123 del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Con nota del 22 novembre 2022.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

23. Si ritiene che gli impegni proposti siano idonei a sanare i possibili profili di ingannevolezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.

24. In particolare, le misure che Wind Tre si impegna ad attuare apportano benefici sostanziali nel rapporto consumatore - professionista per i motivi di seguito indicati.

V.1 La maggiore chiarezza informativa

25. Anzitutto, la comunicazione alla clientela - come rimodulata in sede di impegni - appare idonea a informare compiutamente di tutte le opzioni disponibili a seguito della manovra tariffaria attuata dall'operatore, consentendo all'utente di esercitare una scelta consapevole. Infatti, in un unico messaggio vengono riportati i contenuti della manovra tariffaria, le opzioni disponibili e le modalità di adesione. In tal modo è eliminata l'incertezza che era, invece, ingenerata dall'invio, all'utente che avesse già esercitato il recesso (ritenendolo l'unica opzione disponibile), dell'informazione relativa all'alternativa possibilità di rimanere al precedente piano tariffario. Pertanto, viene anche meno la contraddittorietà tra le informazioni veicolate circa le diverse opzioni, essendo reso chiaro che le stesse sono alternative fra loro.

26. Inoltre, nella comunicazione oggetto di impegno, l'alternativa fornita all'utente non è quella di attivarsi per mantenere invariata la precedente offerta, bensì quella di aderire a una "nuova" e "diversa" offerta (con gli stessi costi della precedente ma con un maggiore contenuto) per la quale viene correttamente chiesto un preventivo ed esplicito consenso.

27. Nell'attuale contesto, in cui gli operatori sempre più frequentemente ricorrono a variazioni tariffarie connesse a intervenute esigenze di mercato, la chiarezza della informazione e la correttezza delle opzioni prospettate all'utenza rappresentano un punto di equilibrio con il legittimo esercizio dello *ius variandi* (di cui all'articolo 98 - *septies decies*, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

28. Alla luce di tutto ciò, si ritiene che il contenuto dell'impegno sia idoneo a risolvere in radice le contestazioni mosse in avvio.

V.2 I Giga aggiuntivi ai clienti

29. La confusorietà dei messaggi oggetto di avvio può avere indotto gli utenti a non esercitare né l'opzione per i contenuti aggiuntivi, né quella di recesso dall'offerta, né quella volta al mantenimento del piano tariffario precedente. A fronte di ciò, l'ulteriore impegno a fornire Giga/velocità di navigazione aggiuntivi a tutti gli utenti che abbiano subito l'incremento tariffario senza aver fruito dell'incremento dei contenuti allora offerto costituisce una forma di ristoro "sostanziale" degli stessi dal pregiudizio arrecato dalla condotta oggetto di avvio.

30. Grazie a tale specifica misura, tutti i clienti interessati dalla manovra oggetto di avvio che abbiano subito l'incremento di prezzo senza godere dei benefici aggiuntivi ([1-5] milioni di clienti) verranno posti nella stessa situazione di quelli che ne hanno già goduto avendo esercitato l'*opt-in* prospettato nel duplice messaggio.

31. Apprezzabile è infine l'impegno di Wind Tre a comunicare a tale clientela che la fornitura del beneficio aggiuntivo costituisce ottemperanza agli impegni assunti dall'Autorità nell'ambito del procedimento in oggetto.

32. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO che gli impegni presentati dalla società Wind Tre S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Wind Tre S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Wind Tre S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti il 3 aprile 2023, integrati il 6 giugno 2023, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Wind Tre S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 41 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
